

ISTANZA DI MODIFICA DELL'INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA PER USI DOMESTICI RESIDENTI PER SEPARAZIONE O DIVORZIO, RECANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445).

**PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA DEVONO ESSERE RESTITUITI
COMPILATI E SOTTOSCRITTI I SEGUENTI MODULI/DOCUMENTI:**

N1C - 383-23 - CONTR - CGC – E COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA'

Codice POD: IT009E _____

N. tel. Cliente: _____

N. fax Cliente: _____

(da compilare a cura del Cliente)



Servizio di Maggior Tutela

FAX: 0165/647933

e-mail: maggiortutela@enerbaltea.it

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il/la sottoscritto/a nato/a a il, codice fiscale chiede:

- l'intestazione a proprio nome del contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici per l'abitazione sita nel comune di in , n scala , piano , interno , già intestato a
- Di continuare a usufruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per Le forniture nelle abitazioni di residenza, subentrando a tutti gli effetti nella titolarità del rapporto contrattuale esistente. Per detti fini:

DICHIARA

- che con sentenza/provvedimento di omologazione (1) del tribunale di , N , del , ha ottenuto il divorzio / La separazione / giudiziale / l'omologazione della separazione consensuale(1) dal titolare del contratto di fornitura di energia elettrica sopra menzionato;
- che con detto provvedimento ha anche ottenuto l'assegnazione della disponibilità di detta abitazione.
- che ha La residenza anagrafica nel comune di , in , scala piano interno dal e si impegna a comunicare tempestivamente a CVA ENERGIE S.r.l. a s.u. ENERBALTEA Servizio di Maggior Tutela la variazione della propria residenza che comporta La perdita delle agevolazioni tariffarie, fiscali e l'eventuale integrazione del contributo di allacciamento.

Luogo e Data

Il Richiedente

N.B. Allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento d'identità del richiedente.

ISTRUZIONI

(1) Cancellare Le voci che non interessano.

AVVISO

In attuazione delle disposizioni dell'art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n.445, le istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità **solo se fatte pervenire all'ufficio di CVA Energie S.r.l. a s.u. ENERBALTEA Servizio di Maggior Tutela unitamente ad una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente. Per la compilazione del modulo seguire le istruzioni sopraindicate e per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio telefonico Clienti 800 019 090.**

DI SEGUITO E' RIPORTATA L'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA SOTTOSCRIVERE



INFORMAZIONI AI CLIENTI NEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA sul trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679)

Premessa

Con il presente documento ("Informativa"), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"), CVA Energie S.r.l. a s.u. ("CVA Energie"), società soggetta a direzione e coordinamento di C.V.A. S.p.A. a s.u., informa gli Interessati in merito all'utilizzo dei dati personali che li riguardano e che vengono trattati per le finalità sottoindicate.

1. Titolare del trattamento e Data Protection Officer (DPO)

Il Titolare del trattamento è CVA Energie, avente sede legale in via Stazione n. 31, 11024 Châtillon (AO), ivi contattabile via posta ordinaria, nonché via email all'indirizzo privacy@cvaenergia.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali designato dal Titolare (Data Protection Officer, "DPO") è contattabile via posta ordinaria presso la sede legale di CVA Energie oppure via email all'indirizzo privacy@cvaenergia.it.

2. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali da Lei forniti saranno trattati dal Titolare:

- nell'ambito della negoziazione del Suo **contratto di fornitura** di energia ed in conseguenza della stipulazione dello stesso:
 - per l'espletamento delle attività preparatorie alla stipulazione del contratto, nonché delle attività necessarie per l'attivazione della fornitura; (ii) per l'adempimento di obblighi contrattuali, di legge e attività amministrativo-contabili correlate; (iii) per adempiere ad eventuali richieste da Lei avanzate durante la vigenza del contratto; (iv) per le attività connesse a suoi eventuali inadempimenti contrattuali;
- per adempiere a **specifici obblighi di legge**, quali ad esempio: adempimenti richiesti dalla normativa in materia di vendita di energia elettrica a clienti finali e da provvedimenti delle Autorità di settore (es. bonus sociali, conguagli), liquidazione delle accise, addebito del canone RAI, espletamento di attività di monitoraggio e verifica interna, ecc.;
- nel perseguimento del **legittimo interesse del Titolare** (art. 6, c. 1, lett. (f) del GDPR): (i) alla tutela legale dei propri interessi, per le attività connesse a potenziali o eventuali contenziosi; (ii) al buon funzionamento dell'azienda e alla tutela della sicurezza della stessa, per la gestione sistemi informatici dell'azienda.

Il conferimento dei dati è requisito necessario per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto contrattuale richiesto; l'omesso conferimento comporta l'impossibilità di proseguire il rapporto di contrattuale e di accedere ai servizi richiesti.

3. Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.

I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall'art. 5 del GDPR, con l'ausilio di supporti cartacei, nonché strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'Interessato.

4. Categorie di soggetti autorizzati al trattamento e ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente Informativa, i dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai dipendenti, dal personale assimilato e da collaboratori e/o consulenti del Titolare, nonché dalle altre società facenti parte del Gruppo CVA.

I dati potranno inoltre essere comunicati e trattati da enti pubblici e privati che per legge o sulla base di atti vincolanti adottati in conformità alla stessa ne abbiano titolo, quali in particolare: istituti bancari, società di *factoring*, istituti o professionisti che svolgono attività di gestione, monitoraggio e recupero del credito, Camere di Commercio, Agenzie delle Dogane, soggetti deputati alla vigilanza ed al controllo, nonché Enti Certificatori.

È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, dall'Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento di illeciti e/o ipotesi di reato.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, alternativamente, in qualità di: "autonomi" Titolari del trattamento, Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR o soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non verranno in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi. Il Titolare, infine, non intende trasferire i dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Conservazione dei Suoi dati personali

I dati trattati per le finalità di cui al par. 2, lett. (a) saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.

Per le finalità di cui al par. 2, lett. (b), i dati saranno conservati per il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa che ne richiede il trattamento, fatto salvo il loro trattamento per le finalità di cui al par. 2, lett. (a).

Con riferimento al par. 2, lett. (c), i dati personali: per le finalità di cui al punto (i), saranno conservati per massimo 10 anni dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il contenzioso; per le finalità di cui al punto (ii), saranno conservati per massimo un anno dalla loro acquisizione.

6. I Suoi diritti in qualità di interessato

Gli Interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, nonché la portabilità dei dati. L'apposita istanza è presentata rivolgendosi al DPO ai contatti indicati al precedente par. 1.

Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. del 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del GDPR.

Per completezza, si precisa che i dati non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato.

7. Modifiche alle Informazioni

Nel rispetto della normativa, le presenti Informazioni potrebbero subire delle modifiche nel tempo. Si consiglia, pertanto, di verificare nella sezione Privacy del sito web istituzionale del Titolare che la versione a cui ci si riferisce sia la più aggiornata.

Il/la sottoscritto/a _____ dà atto di aver preso visione delle presenti informazioni.

Data _____

Firma _____

Versione n. 3 del 16/01/2023

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Il/La sottoscritto/a _____ titolare della fornitura di energia elettrica in
via/piazza _____ n. _____ Comune _____
codice del punto di prelievo (POD) o, se non disponibile, codice cliente: _____
codice fiscale _____ nato/a _____ il _____ residente
in via/piazza _____ n. _____ Comune _____

- ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- preso atto che:
 - ai sensi del decreto-legge 152/21, i **clienti finali domestici vulnerabili** hanno diritto a fruire delle condizioni di fornitura di energia elettrica definite e regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**cd. servizio di maggior tutela**) che prevede un prezzo che riflette il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti ed aggiornati dalla medesima Autorità;
 - ai sensi del decreto legislativo 210/21, i **clienti vulnerabili elettrici sono definiti** come i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - I. si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
 - II. presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
 - III. rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - IV. le cui utenze sono ubicate in isole minori non interconnesse;
 - V. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - VI. di età superiore ai 75 anni;

DICHIARA

Di voler essere rifornito alle condizioni di fornitura del servizio di maggior tutela definite e regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV) e (barra la/le condizione/i sottostante/i):

- ☐ di trovarsi in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17
- ☐ di trovarsi in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita
- ☐ di rientrare tra i soggetti presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita
- ☐ di rientrare tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- ☐ che l'utenza a me intestata è ubicata in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'esercente la maggior tutela qualsiasi variazione, relativa all'informazione di cui sopra, che possa comportare il venir meno della precedente condizione.

Ai sensi dell'Articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identità del sottoscrittore Sig./Sig.ra _____.

Luogo e data

Firma del titolare della fornitura

Il presente modulo debitamente compilato deve essere inviato, unitamente a copia di un documento d'identità, all'indirizzo:

ENERBALTEA – Servizio di Maggior Tutela – Via Clavalité 8 – 11100 AOSTA AO

e-mail: maggiortutela@enerbaltea.it

PEC: maggiortutela@pec.cvaspa.it

FAX: 0165 647933

NOTA ILLUSTRATIVA

Al fine di poter identificare i clienti finali che hanno diritto a fruire delle condizioni di fornitura del servizio di maggior tutela, **si richiede ai clienti finali domestici non già identificati come vulnerabili di autocertificarsi, compilando e restituendo all'esercente il servizio di maggior tutela il presente modulo.**

Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e sulle condizioni di fornitura del servizio di maggior tutela definite e regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sono disponibili sul sito internet dell'Autorità (<http://www.arera.it/consumatori>) o contattando il numero verde 800.166.654 dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

1. **Il cliente domestico che desidera** essere rifornito alle condizioni di fornitura del **servizio di maggior tutela** definite e regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente **deve autocertificare di trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:** trovarsi in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; versare in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; rientrare tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; avere le utenze ubicate in isole minori non interconnesse; avere le utenze ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Per ragioni di semplificazione amministrativa, il requisito relativo all'età anagrafica che qualifica anch'esso un cliente come vulnerabile è verificato direttamente dal venditore sulla base delle informazioni acquisite al momento della contrattualizzazione.
2. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare della fornitura o suo tutore, amministratore di sostegno o curatore speciale.
3. **Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilità, la fotocopia di un documento di identità – in corso di validità – del sottoscrittore la dichiarazione stessa.**
4. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 101/2018, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all'archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità alle condizioni riservate ai clienti vulnerabili definite e regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell'erogazione del servizio di tutela della vulnerabilità di cui al Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di energia elettrica (TIV).

PRIVACY

La informiamo che i dati personali inseriti nel presente modulo saranno trattati da CVA Energie S.r.l., titolare del trattamento operante con il marchio Enerbaltea, al fine di adempiere alle disposizioni normative e di ARERA relative ai requisiti per l'accesso al servizio di maggior tutela e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (i.e. Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). Può trovare maggiori informazioni sul titolare del trattamento, sulle finalità del trattamento e sui Suoi diritti in materia di protezione dei dati personali nell'informativa privacy ai clienti che Le è stata fornita in sede di stipulazione del contratto di fornitura e che è altresì disponibile online nella sezione privacy del sito web di Enerbaltea.

CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA

Fatta eccezione per i casi ricompresi dagli articoli 14 e 19.3 della Del. ARG/elt 4/08, il Cliente di seguito identificato, **richiede a CVA Energie S. r.l. a s.u.** (di seguito "CVA Energie") **di concludere un contratto per la fornitura di energia elettrica** (di seguito "Contratto"). Nei quattordici giorni successivi alla sottoscrizione della presente richiesta di fornitura, il Cliente potrà esercitare senza oneri il diritto di ripensamento dandone comunicazione a CVA Energie a mezzo raccomandata, o posta elettronica certificata (da anticiparsi via e-mail a maggiortutela@enerbaltea.it o al fax n. 0165 64.79.33). La data di decorrenza del presente contratto di fornitura parte dall'attivazione del servizio da parte del distributore territorialmente competente (di seguito "Distributore"); la data di sottoscrizione corrisponde a quella indicata in calce alla copia del contratto del Cliente, che verrà successivamente trasmessa unitamente alla ricevuta di accettazione dell'attività.

Dati anagrafici – (NON COMPILARE)

Ragione Sociale o nome del condominio

Cognome (1)

Codice Fiscale

Codice di Domiciliazione / Conto contrattuale

Telefono

Nome (1)

Partita IVA

Codice Enetel

Indirizzo e-mail

Indirizzo di fornitura – (NON COMPILARE)

Indirizzo

Comune

Indirizzo di recapito fattura (indicare **solo se diverso dall'Indirizzo di fornitura**)

Indirizzo

Comune

CAP

Provincia

CAP

Provincia

Dati tecnici della fornitura – (NON COMPILARE)

Codice POD

Potenza impegnata (kW)

Tipologia d'uso

Livello di tensione (V)

Potenza disponibile (kW)

Tariffa

Attività per la quale è richiesta la fornitura

ABITAZIONE

(1) dati del legale rappresentante in caso di società o dell'amministratore/proprietario in caso di condominio

Il cliente dichiara:

- di utilizzare l'energia presso il punto di prelievo indicato (di seguito "Punto di Prelievo") per gli usi sopra dichiarati, autorizzando sia CVA Energie ad acquisirne i dati tecnici dal Distributore sia, se necessario, il medesimo Distributore a comunicarli a CVA Energie per consentire la corretta esecuzione del Contratto;
- di impegnarsi a rendere disponibile, su richiesta di CVA Energie, la documentazione relativa ai servizi accessori alla fornitura, in quanto necessaria per l'esecuzione della stessa;
- che il Punto di Prelievo risulta già adeguatamente collegato alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare il Punto di Prelievo sono adeguate ai fabbisogni dello stesso;
- che alla data di decorrenza della fornitura dell'energia elettrica oggetto del Contratto sarà libero da ogni analogo vincolo contrattuale con soggetti terzi;
- di volere che la fornitura abbia inizio durante il periodo di ripensamento, ai sensi dell'articolo 51, comma 8, del D.Lgs. 206/2005, così come modificato dal D.Lgs. 21/2014;
- che, in caso di esercizio del diritto di ripensamento, è responsabile del pagamento a CVA Energie di quanto è stato fornito al momento dell'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del sopra citato decreto.

Il cliente conferisce a CVA Energie:

- mandato senza rappresentanza ed irrevocabile per il periodo di validità contrattuale per la stipula del contratto di trasporto con il Distributore, in applicazione a quanto stabilito dalla Del. 111/06, dal TIT e dal TIME;
- mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione delle condizioni tecniche predisposte dal Distributore, del cui contenuto il Cliente ha preso atto anche in quanto disponibile su richiesta presso gli uffici commerciali Enerbaltea, consapevole che l'accettazione ed il rispetto delle stesse sono condizioni necessarie per l'attivazione ed il mantenimento del servizio di distribuzione;
- mandato irrevocabile senza rappresentanza a titolo gratuito (salva la corresponsione delle sole eventuali spese documentabili), per lo svolgimento delle attività di gestione dei punti di connessione richieste dal Cliente (es. aumenti di potenza, spostamenti gruppi di misura, etc.), fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore, inerente alla connessione alla rete del proprio punto di prelievo.

Firma (del sottoscrittore) X _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il sottoscritto autorizza la banca sotto indicata (di seguito "Banca") ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa di CVA Energie (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla stessa e contrassegnati con le coordinate di quest'ultima, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il Cliente ha la facoltà di opporsi all'addebito entro la data scadenza o data prorogata da CVA Energie. Il Cliente e la Banca hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il Cliente prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte del presente contratto.

Nel caso in cui il Cliente proceda all'attivazione di una modalità di addebito automatico degli importi fatturati ed all'accettazione dell'invio della bolletta in formato elettronico, il Fornitore riconoscerà uno sconto annuo per Punto di Prelievo, secondo quanto disposto dalla Del. 501/2014/R/com. In alternativa all'addebito automatico su conto corrente bancario o postale i pagamenti potranno essere effettuati:

- mediante bonifico bancario e postale sul conto corrente di UNICREDIT (IBAN IT 76 S 02008 05364000101777063 - cod. BIC/SWIFT UNCRITMMONO);
- mediante bollettino postale sul conto corrente n. 83079970 intestato a CVA Energie S.r.l. a s.u..

☐ Bollettino Postale

☐ SDD (SEPA Direct Debit)

Dati SDD (qualora sia la modalità prescelta)

Codice Mandato SDD

7G77010000000020228700001

Nome e Cognome del Sottoscrittore

Codice fiscale del Sottoscrittore

Intestatario del C/C

Nome Banca

IBAN

Firma (del cliente o del sottoscrittore in caso di domiciliazione) X _____

COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione di carattere commerciale, tecnico, legale ed amministrativo tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a/r, posta elettronica certificata o, nei casi in cui non venga espressamente richiesta detta forma, a mezzo e-mail o telefax, e-mail, ai recapiti di seguito indicati:

CVA Energie S.r.l. a s.u. - Via Clavalité 8 - 11100 Aosta (AO)

Numero Verde: 800 019 090

E-mail: maggiortutela@enerbaltea.it

P.E.C.: maggiortutela@pec.cvaspa.it

Fax: 0165 64.79.33

CVA Energie, per qualsiasi comunicazione o necessità relativa al contratto di fornitura sottoscritto dal Cliente, utilizzerà i dati di recapito comunicati dal Cliente ivi compresi, qualora disponibili, l'indirizzo email, di posta elettronica certificata e il numero di fax.

1 SERVIZI DI VENDITA

1.1 Corrispettivo per l'energia elettrica

CVA Energie applicherà, in ciascun mese, per l'energia elettrica fornita in BASSA TENSIONE i valori, differenziati per fascia o meno a seconda del tipo di misuratore installato (orario, a fasce o monorario), del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti da Acquirente Unico nei mercati a pronti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela (corrispettivo PED, come definito dall'art.1 del TIV). Il corrispettivo PED è corretto mediante il corrispettivo PPE, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, stabilito da ARERA.

Inoltre, secondo quanto disciplinato dal TIV, è addebitato al Cliente il corrispettivo PCV (prezzo di commercializzazione vendita), commisurato da ARERA in base ai costi di commercializzazione sostenuti da un venditore sul mercato libero. Tale corrispettivo è corretto dalla componente di dispacciamento DISPBT, a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela.

I corrispettivi applicati da CVA Energie si intendono comprensivi delle perdite di rete generate sulle reti di trasmissione e di distribuzione.

In caso di mancata comunicazione dei dati di consumo da parte del Distributore, è facoltà di CVA Energie fatturare a titolo di stima i suddetti corrispettivi provvedendo, non appena possibile, al relativo ricalcolo.

1.2 Adeguamento dei corrispettivi

I corrispettivi per l'energia elettrica sono aggiornati con cadenza trimestrale dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e pubblicato sul sito www.arera.it. I corrispettivi dovuti dal Cliente per l'energia elettrica consumata varieranno pertanto secondo gli aggiornamenti disposti periodicamente dall'ARERA.

1.3 Emission Trading

Non saranno addebitati oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2003/87/CE, la quale istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra all'interno della Comunità Europea, fatto salvo il caso in cui ARERA, o altro organismo competente, regoli tale onere in modo generalizzato per tutta l'utenza finale del mercato elettrico.

1.4 Criteri di applicazione dei corrispettivi

I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi corrispettivi. Nel caso di cessazione, subentro o nuovo allacciamento, nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, saranno moltiplicati per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto relativo al servizio di maggior tutela nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).

2 SERVIZI DI RETE

2.1 Trasporto e oneri generali di sistema

Saranno addebitati al Cliente i corrispettivi a copertura dei cosiddetti Servizi di Rete; nel dettaglio:

- spese di trasporto e gestione del contatore, che comprendono le componenti della tariffa di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, e le componenti UC3 e UC6;
- oneri generali di sistema, che comprendono le componenti ASOS (finalizzata al finanziamento del sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione) e ARIM;
- corrispettivi per i prelievi di energia reattiva, ove applicabili.

Tali corrispettivi saranno addebitati al Cliente nella stessa misura stabilita di volta in volta da ARERA che procede al loro aggiornamento di norma con cadenza annuale per i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura e con cadenza trimestrale per i restanti corrispettivi sopra citati.

In riferimento alla normativa vigente, CVA Energie stipulerà direttamente, su mandato obbligatorio del Cliente il contratto di trasporto con il Distributore.

Il costo del trasporto sarà radddebitato al Cliente nella stessa misura riconosciuta al Distributore. CVA Energie applicherà l'opzione tariffaria fatturata dal Distributore.

In caso di mancata comunicazione dei dati di consumo da parte del Distributore, è facoltà di CVA Energie stimare i consumi e fatturare gli oneri generali di sistema proporzionalmente al valore di consumo stimato, provvedendo, non appena possibile, al relativo ricalcolo.

2.2 Dispacciamento

Il Cliente prende atto che, ai sensi di quanto previsto dal TIV, l'Acquirente Unico assume la qualifica di utente del dispacciamento per il Punto di Prelievo e che gli oneri del dispacciamento sono a carico del Cliente.

Tutti i corrispettivi, oneri e costi relativi al servizio di dispacciamento definiti dall'ARERA secondo la Del. 111/06 e il TIV, saranno fatturati come previsto per il servizio di maggior tutela.

Ad oggi, tali oneri PD (prezzo dispacciamento) sono compresi nell'elemento PD (prezzo dispacciamento) del corrispettivo PED. Verranno recepiti tutti gli aggiornamenti e modifiche del servizio di maggior tutela.

In caso di mancata comunicazione dei dati di consumo da parte del Distributore è facoltà di CVA Energie fatturare a titolo di stima i suddetti corrispettivi, provvedendo, appena possibile al relativo ricalcolo.

2.3 Modifica della normativa dei servizi

Qualora dovessero intervenire, in seguito a provvedimenti delle competenti Autorità, nuovi oneri, corrispettivi o costi relativi a servizi diversi da quelli sopra descritti, gli stessi saranno addebitati al Cliente con la stessa modalità e misura stabilite dai relativi provvedimenti.

È facoltà di CVA Energie fatturare a titolo di stima i suddetti corrispettivi, provvedendo, appena possibile, al relativo ricalcolo.

3 MAGGIORAZIONI ED IMPOSTE

Tutti i corrispettivi per i Servizi di Vendita e per i Servizi di Rete si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di energia elettrica, vigente o che venisse introdotto dalle Autorità competenti.

Imposte ed accise sono a carico del Cliente e saranno addebitate in fattura, a meno che non siano espressamente poste, dalla vigente normativa o dal Contratto, a carico di CVA Energie.

Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet Enerbaltea all'indirizzo www.enerbaltea.it. L'applicazione di eventuali agevolazioni sulle accise e/o sull'aliquota IVA deve essere espressamente richiesta da parte del Cliente; le stesse saranno applicate da CVA Energie solo a seguito della presentazione da parte del Cliente della documentazione richiesta che permetta di dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'ottenimento dell'agevolazione. Le maggiorazioni di cui alla Del. 568/2019/R/eel, come pure eventuali altre maggiorazioni e/o voci aggiuntive eventualmente stabilite dalle competenti Autorità saranno poste a carico del Cliente con le modalità previste per il servizio di maggior tutela. È facoltà di CVA Energie fatturare a titolo di stima i suddetti corrispettivi, provvedendo, appena possibile, al relativo ricalcolo.

4 SERVIZI GRATUITI ONLINE

CVA Energie mette a disposizione per i propri Clienti l'accesso al sito Internet www.enerbaltea.it, dove sarà possibile scaricare la modulistica necessaria alla formulazione di richieste di modifica delle condizioni contrattuali (es. aumento di potenza), nonché il contratto di trasporto sottoscritto da CVA Energie con il Distributore per conto del cliente finale, come da art. 3 delle Condizioni Generali di Fornitura.

FIRMA DEL CLIENTE

La fornitura di energia elettrica sarà effettuata alle condizioni contenute nel Contratto di fornitura, costituito dalle presenti Condizioni Economiche e dalle Condizioni Generali, nonché dai relativi allegati. I predetti documenti costituiscono parte integrante ed inscindibile del contratto di fornitura.

Data _____

Firma X _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. dichiaro di avere letto ed approvato specificamente i seguenti art. delle **"Condizioni Generali"** di fornitura: **art. 3** - Trasporto dell'energia elettrica; **art. 4** - Mandato alla connessione, gestione della connessione fisica con il Distributore Locale e relativi oneri; **art. 5** - Conclusione del contratto, decorrenza della fornitura, diritto di ripensamento e diritto di recesso; **art. 6** - Corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e relativi aggiornamenti; **art. 8** - Normativa dei servizi e dei parametri economici di riferimento e relative modifiche e variazioni unilaterali; **art. 9** - Modalità e condizioni della fornitura e responsabilità del Cliente; **art. 10** - Verifica correttezza misurazione consumi; **art. 11** - Fatturazione e modalità di pagamento; **art. 13** - Ritardo dei pagamenti; **art. 14** - Sospensione della fornitura/riduzione della potenza e risoluzione del Contratto; **art. 15** - Garanzia dei pagamenti; **art. 17** - Garanzia della fornitura e gestione tecnica della fornitura - Esclusione di responsabilità di CVA Energie; **art. 22** - Cessione del Contratto; **art. 24** - D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico e di Comportamento; **art. 25** - Clausole finali e i seguenti articoli delle **"Condizioni Economiche"**: **art. 1.1** - Corrispettivo per l'energia elettrica; **art. 1.2** - Adeguamento dei corrispettivi; **art. 2** - Servizi di rete; **art. 3** - Maggiorazioni ed imposte.

Data _____

Firma X _____

ULTERIORI INFORMAZIONI

Scelta del fornitore

Il presente contratto di fornitura di energia elettrica si colloca nel Servizio di Maggior Tutela, le cui condizioni contrattuali ed economiche sono regolate dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, limitatamente ai clienti che ne hanno diritto e che non scelgono un contratto nel mercato libero.

Ciascun cliente può scegliere il fornitore di energia elettrica e il contratto di fornitura che meglio risponda alle sue esigenze. Nel mercato libero, il cliente può decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarlo, scegliendo l'offerta che ritiene più interessante e conveniente.

Le caratteristiche tecniche e di qualità del servizio erogato non cambiano perché il distributore (ovvero il soggetto che trasporta l'energia elettrica sulle proprie reti) rimane lo stesso.

Autolettura

Qualora fossero emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi, CVA Energie metterà a disposizione del Cliente una modalità di raccolta dell'autolettura, che sarà comunicata in fattura.

Eventuali autoletture del Cliente potranno essere trasmesse tramite posta elettronica (maggiortutela@enerbaltea.it), fax (0165.64.79.33), posta raccomandata (Via Clavalité n. 8 - 11100 - Aosta), P.E.C. (maggiortutela@pec.cvaspa.it), oppure direttamente presso uno degli sportelli aperti al pubblico sul territorio, a CVA Energie che sottoporrà il dato acquisito al Distributore per sua validazione, necessaria per l'utilizzo in sede di fatturazione.

Livelli di qualità

In applicazione di quanto stabilito dal TIQV, il Fornitore è tenuto al rispetto dei seguenti standard relativi agli indicatori specifici di qualità commerciale definiti da ARERA:

Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	60 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari

Il Fornitore non è tenuto al rispetto degli standard specifici di qualità per cause di forza maggiore o cause imputabili al cliente finale o a terzi. In tutti gli altri casi, qualora gli standard specifici di qualità indicati nella tabella di cui sopra non fossero rispettati, il Fornitore dovrà corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale in occasione della prima fatturazione utile. L'ammontare di tale indennizzo base è pari a 25 Euro. Tale importo è raddoppiato se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard ed è triplicato qualora la prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard.

Il venditore è altresì tenuto al rispetto dello standard generale di qualità commerciale, indicato nella tabella sottostante:

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95 %
---	------

Reclami e richieste di informazioni

Il Cliente può inviare al Fornitore un reclamo o richiesta di informazioni scritta utilizzando il modulo predisposto dal Fornitore stesso e reperibile anche sul sito. In relazione al presente contratto, il reclamo va inoltrato a: CVA Energie S.r.l. a s.u. - Via Clavalité n. 8 - 11100 Aosta (AO), oppure inviato a mezzo fax al numero 0165.64.79.33.

Il Cliente ha la facoltà di inviare il reclamo anche utilizzando altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del Cliente che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:

- Nome e cognome;
- Indirizzo di fornitura;
- Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta;
- Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso specifico energia elettrica);
- Codice identificativo del POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente;
- Breve descrizione dei fatti contestati.

Il Fornitore verificherà l'attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta, che verrà inviata al Cliente entro il termine stabilito dall'ARERA (TIQV).

Qualora, a seguito della presentazione di un reclamo scritto, il Cliente ritenga di non aver ricevuto una risposta scritta soddisfacente o non aver ricevuto alcun riscontro dal fornitore decorsi 40 giorni dall'invio del reclamo, prima di fare ricorso alla giustizia ordinaria, dovrà essere esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, così come previsto dal TICO, che attua l'articolo 2, comma 24, lettera b), della Legge 481/95 e l'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo.

A tale scopo il cliente potrà rivolgersi al Servizio Conciliazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, la cui procedura gratuita è attivabile previa registrazione alla piattaforma online dedicata, sul sito internet <http://www.conciliaonline.net/concilia/default.asp?idtema=87>. In alternativa, il tentativo di risoluzione della controversia potrà essere effettuato mediante altri strumenti extragiudiziali, quali la Conciliazione Paritetica. L'elenco completo degli organismi ADR (acronimo inglese di Alternative Dispute Resolution) abilitati è disponibile consultando il sito:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercatoconsumatori/tutelaconsumatore/controversiediconsumo/adrrisoluzionealternativacontroversie>.

CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA

Condizioni generali

Codice offerta 000784ESVFT00TXSERV_MAGG_TUTELA_

Definizioni

Acquirente Unico: Acquirente Unico S.p.A., società pubblica interamente partecipata dal GSE avente lo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti serviti in maggior tutela;

ARERA: Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (già AEEGSI, Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico), istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;

Bonus sociale elettrico: misura sociale introdotta per ridurre la spesa delle famiglie in stato di disagio economico. Può essere richiesto dal Cliente al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654;

Cliente o Cliente finale: persona fisica o giuridica individuata dall'articolo 1, comma 2 del DL 73/2007 che sottoscrive il presente Contratto avente ad oggetto uno o più punti di prelievo che corrispondono alla tipologia di cui all'articolo 2.3, lettera a) (c.d. "domestico"), oppure di cui all'articolo 2.3, lettera c) (c.d. "altro uso") del TIV;

Contatore o Gruppo di Misura o Misuratore: apparecchio che consente la rilevazione dei consumi di energia elettrica dell'utenza del Cliente;

Contratto: insieme delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), delle Condizioni Economiche (CE) e dei relativi allegati;

Contratto di Trasporto: contratto con il Distributore per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di distribuzione;

Distributore: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione e gestore della rete di distribuzione locale di energia elettrica territorialmente competente, nella fattispecie Deval S.p.A. (servizio esercitato in concessione ex art. 9 del D.Lgs. 79/99);

Fornitore: esercente il servizio di maggior tutela ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 del DL 73/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Enerbaltea: marchio di CVA Energie S.r.l. a s.u. (di seguito CVA Energie) esercente il servizio di maggior tutela;

Fascia Oraria F1: ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì;

Fascia Oraria F2: ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23:00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le 07:00 e le 23:00 nei giorni di sabato;

Fascia Oraria F3: ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi;

Fascia Oraria F23: fascia oraria comprendente tutte le ore incluse nelle fasce orarie F2 e F3;

Fattura di chiusura: fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale;

Fattura di periodo: fattura, diversa dalla Fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente;

GSE: G.S.E. S.p.A., Gestore dei Servizi Energetici;

Oneri generali di sistema: componenti a copertura dei costi attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi ARERA. Sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, quindi all'interno dei Servizi di rete;

Parte/Parti: il Cliente e/o il Fornitore;

Punto di Prelievo (POD): punto di fornitura su cui è installato il Contatore;

S.M.I.: abbreviazione di successive modifiche ed integrazioni;

Servizi di rete: servizi svolti nell'ambito dell'attività del Distributore per il trasporto dell'energia fino al contatore del Cliente e per la lettura dei consumi;

Servizio di maggior tutela o maggior tutela: servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 125/07, che prevede la fornitura di energia elettrica a condizioni contrattuali ed economiche definite da ARERA, per i clienti finali di piccole dimensioni (quali famiglie e piccole imprese, con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno scelto un venditore nel mercato libero;

Switching: successione di un Utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso Punto di Prelievo;

TERNA: Terna S.p.A., Gestore della Rete Elettrica Nazionale che opera in regime di concessione l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica ai sensi del DPCM 11/05/2004;

Volture: variazione della titolarità della fornitura da un cliente ad un altro con il medesimo fornitore, senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica.

Riferimenti normativi

Nell'ambito del presente Contratto, si farà riferimento ai seguenti testi normativi:

Legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 e s.m.i. (L. 481/1995);

Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (D.Lgs. 79/1999);

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 05 giugno 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25 ottobre 2003;

D.P.C.M. 11 maggio 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004 e s.m.i. (DPCM 11/05/2004);

Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004 e s.m.i. (L. 311/2004);

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 e s.m.i. (D.Lgs. 206/2005), che ha approvato il "Codice del Consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (Codice del Consumo);

Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 "Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/77/CE (14G00033)" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.58 del 11 marzo 2014 (entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2014);

Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (10G0162)" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.196 del 23 agosto 2010;

Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999

Decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007 e convertito con Legge 3 agosto 2007, n. 125, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.283 del 05 dicembre 2007 (DL 73/2007)

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 - Supplemento ordinario n. 30

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123 e s.m.i.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986;

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04 maggio 2016;

Delibera ARERA n.111/06 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06);

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61 (D.M. 37/08)

Decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007 e s.m.i. (DL 73/2007);

Delibera ARG/elt 4/08 del 25 gennaio 2008, pubblicata sul sito ARERA in data 30 gennaio 2008 e s.m.i. (Del. ARG/elt 4/08);

Delibera ARG/elt 107/09 del 30 luglio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2009 e s.m.i. che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS);

Direttiva europea 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 05 giugno 2006;

Delibera ARERA n. 200/99 del 28 dicembre 1999, pubblicata nella GU n. 306, supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e s.m.i. (Del. 200/99);

Delibera ARERA 301/2012/R/ee del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (Del. 301/2012/R/ee) che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);

Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 e s.m.i. (DL 47/2014);

Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com), che ha disciplinato la "Bolletta 2.0";

Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMEO);

Delibera ARERA 487/2015/R/ee del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/ee);

Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com);

Delibera ARERA 209/2016/E/com del 05 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 06 maggio 2016, e s.m.i. che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO);

Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV);

Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com);

Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (Del. 569/2018/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione);

Delibera ARERA 568/2019/R/ee del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 568/2019/R/ee) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIC).

Nelle restanti parti del Contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

Tutti i riferimenti normativi ai provvedimenti emessi da ARERA possono essere consultati sul sito www.arera.it, mentre la normativa europea è disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

1 Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto, CVA Energie si impegna a fornire energia elettrica al Punto di Prelievo indicato dal Cliente stesso, secondo le caratteristiche indicate nel Contratto.

2 Dichiarazioni del Cliente

Il Cliente dichiara che, qualora il Punto di Prelievo risulti già collegato alla rete di trasmissione nazionale e a quella di distribuzione locale, le opere realizzate per collegare il Punto di Prelievo sono adeguate ai fabbisogni del stesso.

Il Cliente dichiara che alla data di decorrenza della fornitura dell'energia elettrica oggetto del Contratto sarà libero da ogni analogo vincolo contrattuale con soggetti terzi.

3 Trasporto dell'energia elettrica

Il trasferimento dell'energia elettrica al Punti di Prelievo avviene tramite il servizio di trasporto effettuato dal Distributore, in esecuzione del contratto di trasporto stipulato con CVA Energie per conto del Cliente. Il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza irrevocabile per il periodo di validità contrattuale al Fornitore per la stipula e gestione del contratto di trasporto con il Distributore. Il Cliente autorizza CVA Energie al trattamento dei dati inerenti la fornitura di energia elettrica e delle eventuali curve di prelievo orarie relative al Punto di Prelievo rilasciate dal Distributore.

Il Cliente conferisce mandato irrevocabile con rappresentanza al Fornitore per la sottoscrizione delle condizioni tecniche predisposte dal Distributore, del cui contenuto il Cliente ha preso atto anche in quanto disponibile su richiesta presso gli uffici commerciali del Fornitore e/o sul sito www.enerbaltea.it, consapevole che l'accettazione e il rispetto delle stesse sono condizioni necessarie per l'attivazione ed il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione. Pertanto, il Cliente dovrà rivolgersi direttamente a CVA Energie per la richiesta di prestazioni di natura tecnica che coinvolgano il Distributore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti al Punto di Prelievo o al Misuratore.

I suddetti mandati termineranno alla data di cessazione del Contratto.

Il Cliente prende atto che, ai sensi di quanto previsto dal TIV, Acquirente Unico assume la qualifica di utente del dispacciamento per il Punto di Prelievo e che gli oneri del dispacciamento sono a carico del Cliente.

4 Mandato alla connessione, gestione della connessione fisica con il Distributore Locale e relativi oneri

CVA Energie si riserva di accettare, dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, il mandato a titolo gratuito e salva la sola corresponsione delle eventuali spese documentabili, per l'espletamento delle attività relative alla connessione del Punto di Prelievo.

Il Cliente, in mancanza di connessione alla rete, è tenuto a versare a CVA Energie un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo, al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente

È addebitato inoltre un contributo in quota fissa per un importo pari a quanto stabilito dal TIV per le prestazioni elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) attivazione della fornitura di un nuovo Punto di Prelievo, o di uno precedentemente disattivato;
- b) disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
- c) voltura;
- d) disattivazione della fornitura a seguito di morosità;
- e) riattivazione della fornitura a seguito di morosità;
- f) variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del Cliente;
- g) adeguamento coatto della potenza disponibile per superamento del livello di potenza.

Gli oneri fatturati dal Distributore saranno raddoppiati nella stessa misura al Cliente da CVA Energie. Qualora si renda necessario provvedere all'adeguamento delle opere realizzate per collegare gli impianti e/o all'adeguamento della potenza disponibile, il Cliente ne darà comunicazione al Distributore, per il tramite del Fornitore.

Il Fornitore si riserva di aggiornare il valore del contributo in quota fissa applicato alle singole prestazioni, dandone preventiva comunicazione al Cliente, ai sensi della vigente normativa in materia. Il mandato cesserà alla data di cessazione del Contratto.

5 Conclusione del contratto, decorrenza della fornitura, diritto di ripensamento e diritto di recesso

Il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente, a seguito della presentazione a CVA Energie della richiesta di Fornitura, riceve l'accettazione della stessa CVA Energie, che potrà avvenire in forma scritta o attraverso altre forme di comunicazione a distanza, essendo allo stesso applicabili le disposizioni del Codice del Consumo.

La fornitura di energia elettrica è subordinata all'attivazione, da parte del Distributore, del contratto di trasporto di cui all'articolo 3 delle presenti CGF, nonché al versamento da parte del Cliente di quanto dovuto per contribuire alle spese per la connessione e del contributo in quota fissa previsto per i clienti che fruiscono del servizio di maggior tutela. La fornitura sarà attivata entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla conclusione del Contratto, o dalla data di disponibilità all'attivazione se successiva alla conclusione, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore.

Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla conclusione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice del Consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli art. 52 e 53, come di seguito specificato:

- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della decisione di esercitare il diritto di ripensamento a mezzo PEC maggiortutela@pec.cvaspa.it; o raccomandata all'indirizzo via Stazione 31 - 11024 Châtillon AO;
- mediante invio del modulo ripensamento attraverso i canali ivi indicati.

Le attività di esecuzione del Contratto saranno avviate trascorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, salvo nel caso in cui il Cliente richieda l'esecuzione del Contratto in via anticipata, ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Tale richiesta da parte del Cliente può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate da CVA Energie, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso, il Cliente potrà comunque esercitare il ripensamento ai sensi di quanto sopra indicato, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali oneri già sostenuti da CVA Energie e gli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice del Consumo. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, CVA Energie si adopererà per ripristinare le condizioni di fornitura precedenti la richiesta di Fornitura a CVA Energie stessa. La fornitura sarà garantita per l'eventuale tempo necessario al ripristino.

Il Contratto è a tempo indeterminato.

Durante il periodo di validità del presente Contratto:

- il Cliente avrà la facoltà di recedere unilateralmente dallo stesso per cambio fornitore, in qualsiasi momento e senza alcun onere, per il tramite di un nuovo fornitore nei termini e alle condizioni di cui alla Del. 783/2017/R/com;
- il Cliente avrà la facoltà di recedere unilateralmente dallo stesso per altri casi diversi dal cambio fornitore, in qualsiasi momento e senza alcun onere, e dovrà darne comunicazione a CVA Energie in forma scritta, tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata, con un preavviso massimo di 1 (un) mese, decorrente dal ricevimento della comunicazione da parte della medesima CVA Energie. In caso di cessazione con disalimentazione del Punto di Prelievo richiesta dal Cliente, quest'ultimo resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la disalimentazione. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del POD da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

La fornitura cesserà con i tempi e le decorrenze stabilite dal Distributore, ad oggi con effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il termine di preavviso.

6 Corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e relativi aggiornamenti

Per la fornitura di energia elettrica, nonché per i servizi di distribuzione, misura, trasporto e smistamento, il Cliente si impegna a corrispondere a CVA Energie i relativi corrispettivi, calcolati secondo quanto indicato nelle Condizioni Economiche, soggetti ad aggiornamento periodico da parte di ARERA.

Saranno a carico del Cliente:

- ove previsti, i corrispettivi per il prelievo di energia reattiva addebitati dal Distributore come previsto nel TIT; tali corrispettivi sono aggiornati annualmente da ARERA, in corrispondenza con l'aggiornamento delle tariffe per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
- i contributi dovuti al Distributore per la connessione alla rete elettrica nazionale nei limiti della potenza disponibile;
- gli eventuali contributi dovuti al Distributore per l'adeguamento della potenza disponibile a seguito di sistematici prelievi di potenza eccedenti tale livello.

Gli eventuali ulteriori oneri, corrispettivi e costi afferenti il sistema elettrico introdotti dalle competenti Autorità saranno a carico del Cliente.

Inoltre, qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell'ARERA o di altre Autorità competenti dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA, o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le modifiche saranno applicate.

I corrispettivi sono fissati al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa e/o tributo applicabile al Contratto o alla fornitura di energia elettrica. Tali oneri fiscali rimarranno ad esclusivo carico del Cliente, pur se versati all'erario da CVA Energie a norma di legge.

7 Accisa e oneri fiscali

L'accisa gravante sui consumi di energia elettrica si intende a carico del Cliente e sarà esposta in fattura in voce separata.

Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni, è fatta salva l'espressa dichiarazione del Cliente di voler provvedere direttamente al pagamento dell'accisa, CVA Energie, in qualità di soggetto obbligato, si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

Qualsiasi variazione dell'accisa e/o introduzione di imposte o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti sarà a carico del Cliente.

Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione delle Autorità competenti, al Contratto, alla fornitura ed ai relativi corrispettivi, saranno posti a carico del Cliente. Analogamente a quanto sopra indicato, ogni eventuale agevolazione fiscale o di altra natura, di cui il Cliente beneficerà, resterà a vantaggio di quest'ultimo.

8 Normativa dei servizi e dei parametri economici di riferimento e relative modifiche e variazioni unilaterali

Le fasce orarie di fornitura sono quelle definite dal TIV e riportate nelle Definizioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 333, della L. 311/2004, che in particolare impone a tutte le società che forniscono energia elettrica di richiedere ai propri clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui viene erogato il servizio, il Cliente, dovrà comunicare a CVA Energie tali dati secondo le modalità indicate da quest'ultima.

L'omessa comunicazione dei dati catastali richiesti, ovvero l'inesatta comunicazione degli stessi da parte del Cliente, comporterà da parte dell'Autorità competente l'eventuale applicazione delle sanzioni in capo al medesimo, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del DL 47/2014, il Cliente dovrà comunicare a CVA Energie, secondo le modalità indicate da quest'ultima, il titolo attestante la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare oggetto del presente Contratto.

L'omessa comunicazione dei dati relativi al titolo attestante la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare oggetto del presente Contratto, ovvero l'inesatta comunicazione degli stessi da parte del Cliente, comporterà la dichiarazione di nullità *ex lege* del presente Contratto.

Non sarà dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale del presente Contratto in caso di variazioni derivanti da disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche Autorità, o altri soggetti competenti, suscettibili di inserimento automatico.

9 Modalità e condizioni della fornitura e responsabilità del Cliente

Qualora il Cliente intenda richiedere la cessazione della fornitura di energia elettrica dovrà utilizzare l'apposito modello predisposto da CVA Energie.

Il Fornitore provvederà ad inoltrare la richiesta di disattivazione al Distributore. La decorrenza della cessazione sarà recepita dal Distributore compatibilmente alle modalità operative adottate dal medesimo.

Fino alla data di disattivazione recepita dal Distributore, il Cliente resterà obbligato nei confronti di CVA Energie.

Il Cliente si assume tutte le responsabilità che potrebbero derivare dalla richiesta di cessazione della fornitura.

L'energia elettrica sarà fornita nel Punto di Prelievo compatibilmente con le condizioni di esercizio della rete di distribuzione. CVA Energie non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile di disservizi riconducibili all'esercizio della rete di distribuzione. Le caratteristiche tecniche concernenti la consegna dell'energia elettrica (tensione e frequenza, continuità del servizio, ecc.) attengono alla gestione della rete da parte del Distributore. Fermo restando il divieto di utilizzo dell'energia fornita da CVA Energie da parte di altri soggetti, oppure per usi diversi da quelli stabiliti nel presente Contratto, qualsiasi variazione in contrasto con la corretta esecuzione del Contratto deve essere preventivamente comunicata per iscritto al Fornitore.

In particolare, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni di natura giuridica, a titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni della denominazione o della ragione sociale o della ditta, trasferimento della sede legale, ecc., che possano ripercuotersi sulla gestione del presente Contratto, al fine di consentirne il recepimento per il corretto adempimento.

Il Cliente è responsabile della conservazione degli apparecchi e dei gruppi di misura installati presso l'utenza. Il Cliente verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento delle apparecchiature e del Gruppo di Misura. In tali casi, il Distributore, anche su segnalazione di CVA Energie, può procedere alla disattivazione della fornitura finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; il costo delle operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente.

In caso di accertato prelievo fraudolento, la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore; CVA Energie emetterà la fattura per i maggiori consumi, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle Autorità competenti.

Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.M. 37/08, in caso di nuova fornitura relativa agli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, il Cliente, entro 30 giorni dall'allacciamento, deve consegnare al Fornitore copia della Dichiarazione di Conformità dell'impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) o copia della Dichiarazione di rispondenza. In mancanza di questa documentazione, dopo 30 giorni dall'avvenuto allacciamento, il Fornitore e/o il Distributore competente potranno sospendere la fornitura, previo congruo preavviso.

L'obbligo di consegna della documentazione descritto al precedente paragrafo è previsto, in capo al Cliente, anche in caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sui propri impianti anche in caso di richiesta di aumento di potenza impegnata che, senza interventi sugli impianti, determini il raggiungimento di un livello di potenza impegnata uguale o superiore a 6 kW.

In tal caso, il termine di 30 giorni entro il quale consegnare la documentazione inizia a decorrere dalla data di conferma da parte del Distributore a CVA Energie dell'avvenuto aumento di potenza. Scaduto tale termine, il Fornitore e/o il Distributore competente potranno sospendere la fornitura, previo congruo preavviso. Tutti gli eventuali oneri fatturati dal Distributore a CVA Energie per la gestione delle sospensioni/riattivazioni della fornitura e/o riduzioni/addebiti di potenza della fornitura, in conseguenza della mancata consegna della DICO/DIRI, saranno rimborsati al Cliente finale.

Il Cliente è in ogni caso responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti da irregolarità del suo impianto interno nell'utilizzo dell'energia elettrica.

10 Verifica correttezza misurazione dei consumi

Cliente e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore la verifica del Gruppo di Misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità, dovrà comunque presentare richiesta a CVA Energie, che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica.

Nel caso di richiesta da parte del Cliente, CVA Energie provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il Misuratore risultasse regolarmente funzionante. Nel caso in cui, invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore, il Misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore che provvederà, altresì, alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da CVA Energie al Cliente.

CVA Energie comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta, provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.

La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del Contatore non costituisce per il Cliente non domestico giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

11 Fatturazione e modalità di pagamento

Salvo diverse disposizioni legislative e/o provvedimenti da parte delle competenti Autorità, la fatturazione del Fornitore a carico del Cliente verrà effettuata con cadenza bimestrale posticipata per potenze disponibili fino a 16,5 kW, sulla base della misurazione della fornitura di energia elettrica effettuata dal Distributore e comunicata di volta in volta a CVA Energie. Per POD con potenze superiori a 16,5 kW, la fatturazione sarà effettuata mensilmente.

Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella Fattura di periodo, saranno utilizzati i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore e, in subordine, eventuali autoletture comunicate dal Cliente finale e validate dal Distributore. In caso di mancanza o ritardo della comunicazione della misura da parte del Distributore, CVA Energie emetterà fatture di stima al Cliente sulla base dei consumi storici o presunti del Cliente, salvo successivo ricalcolo con la misura a consuntivo del Distributore. Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche di fatturazione, anche in base alla lettura finale effettuata dal Distributore.

Le fatture saranno assoggettate all'aliquota I.V.A. ordinaria. Qualora il Cliente sia nelle condizioni di richiedere l'applicazione di una diversa aliquota, dovrà inviare a CVA Energie specifica dichiarazione. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 52/2004 e s.m.i. ove applicabile, la sottoscrizione del presente Contratto implica per le Parti l'accordo alla disciplina della "fattura elettronica". Le fatture verranno recapitate per il tramite del servizio di interscambio (c.d. "SDI") messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Una copia cartacea o telematica della fattura continuerà ad essere trasmessa unicamente ai clienti individuati dalla vigente normativa in materia; il servizio di trasmissione telematica della fattura è attivabile su richiesta del Cliente previa compilazione del modulo allegato alla documentazione del presente Contratto.

Conformemente a quanto previsto dall'Allegato A alla Del. 501/2014/R/com, la bolletta sarà messa a disposizione al Cliente in formato sintetico; i dati di dettaglio saranno eventualmente forniti su richiesta del Cliente e nei casi espressamente disciplinati dalla normativa di riferimento, nelle modalità di volta in volta previste.

Ciascuna Fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

La Fattura di chiusura sarà emessa non oltre:

- il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico;
- l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato tramite uno dei mezzi in uso (domiciliazione bancaria, postale, sportelli bancari abilitati, bollettino allegato alla fattura); è facoltà del cliente effettuare il pagamento senza alcuna spesa aggiuntiva tramite i recapiti a ciò abilitati e indicati nella fattura; l'attivazione di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata dal Fornitore in fattura. Il pagamento dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura. Detto termine di pagamento deve intendersi tassativo, anche in considerazione degli obblighi assunti da CVA Energie - quale delegato al pagamento del trasporto - con il Distributore. Decorso inutilmente il termine di pagamento, CVA Energie avvierà la procedura di morosità come descritta nel successivo art. 14. Il Fornitore, previo esperimento della procedura di morosità descritta nel successivo art. 14, avrà la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere di diritto il presente Contratto.

Il pagamento non può essere differito o ridotto, neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente possa vantare nei confronti di CVA Energie. Il pagamento della fattura libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. È ammessa, per i soli importi fatturati a conguaglio e previa applicazione di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (di seguito TUR), la rateizzazione del pagamento di importi superiori al 150% dell'addebito medio delle bollette in acconto ovvero dovuti per consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del contatore, purché in ogni caso gli importi unitari a debito superino i limiti fissati dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti. La facoltà di rateizzazione verrà indicata in fattura. Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente tramite gli uffici del Fornitore o mediante eventuali altre modalità indicate in fattura, tenendo conto dei criteri minimi dettati dalla Delibera n.200/99 e successive modifiche e integrazioni che prevedono che "salvo diverso accordo tra le Parti, il corrispettivo dovuto è diviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero delle bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio o comunque non inferiore a due. Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione". In ogni caso, il Cliente che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della fattura, perde il diritto alla rateizzazione. Nel caso in cui le forniture di cui trattasi dovessero ricadere nell'ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) CVA Energie assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. La violazione degli obblighi previsti dal citato art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico (indicando gli estremi del CIG/CUP qualora tenute), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto, sono reperibili presso gli uffici di CVA Energie.

12 Indennizzi automatici

Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a:

- 6,00 (sei) Euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2,00 (due) Euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20,00 (venti) Euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;
- 40,00 (quaranta) Euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
- 60,00 (sessanta) Euro per ritardi superiori a 90 (novanta) giorni solari.

L'indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.

Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della Fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4,00 (quattro) Euro:

- nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
- maggiorato di 2,00 (due) Euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22,00 (ventidue) Euro per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari.

L'indennizzo sarà riportato nella Fattura di chiusura e sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della Fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.

Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35,00 (trentacinque) Euro qualora il Distributore metta a disposizione di CVA Energie dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da Switching) decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della Fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore al Fornitore.

Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.

13 Ritardo dei pagamenti

Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal presente Contratto:

- addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (c.d. "TUR") maggiorato del 3,5%. Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo;
 - invierà al Cliente a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata una comunicazione scritta di messa in mora contenente l'intimazione ad adempiere, il preavviso di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, nonché il preavviso di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
- Gli interessi decorreranno dal primo giorno successivo al termine di scadenza del pagamento contrattualmente previsto sino al giorno di effettivo pagamento. CVA Energie avrà diritto al rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute.

14 Sospensione della fornitura/riduzione della potenza e risoluzione del Contratto

Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, il Fornitore può sospendere la fornitura di energia elettrica e risolvere di diritto il presente Contratto nei confronti del Cliente che viola una delle disposizioni dell'articolo 11.

La sospensione e la risoluzione hanno luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora ai sensi dell'articolo 11, contenente l'intimazione ad adempiere, il preavviso di sospensione della fornitura, nonché il preavviso di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del

codice civile. Il termine minimo che intercorre tra la scadenza del pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità del Cliente è di 2 (due) giorni solari. In ogni caso, entro il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata il Cliente può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nella comunicazione medesima. Qualora il Cliente non abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto, la richiesta di sospensione della fornitura al Distributore da parte del Fornitore avverrà decorso un termine non inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, fermo restando che trascorreranno almeno 3 (tre) giorni lavorativi dal termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora. A seguito della richiesta inviata dal Fornitore, il Distributore provvederà all'effettiva sospensione decorso 15 (quindici) giorni solari. Durante tale periodo, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile.

Il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare definito dall'ARERA.

La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente Contratto:

- qualora il Cliente abbia comunicato a CVA Energie l'avvenuto pagamento, ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore;
- qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal presente articolo;
- qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione.

- qualora CVA Energie non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del Gruppo di Misura accertato dal Distributore, o relativo alla fatturazione di importi anomali, o relativo all'attribuzione al Cliente di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni;

- qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

La sospensione non sarà, inoltre, disposta nei confronti dei Clienti che necessitano di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il Fornitore dal momento in cui gli perverrà la denuncia del Cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, della installazione di tali apparati e fino alla data in cui perverrà analoga dichiarazione relativa alla loro disinstallazione. In caso di dichiarazioni non veritiere, ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 (trenta) giorni dalla disinstallazione medesima, il Fornitore, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal presente Contratto, si riserva di ricorrere, ove ve ne siano i presupposti, all'Autorità giudiziaria.

In nessun caso, la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, ivi compreso il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il Punto di Prelievo, i giorni di sabato e precedenti il sabato (venerdì).

Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse possibile, CVA Energie si riserva di richiedere l'intervento di interruzione della fornitura, qualora tecnicamente realizzabile.

Il Fornitore addebiterà al Cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. Per ogni disattivazione/riduzione di potenza o riattivazione/ripristino potenza della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle Delibere dell'ARERA.

CVA Energie si riserva, inoltre, ai sensi dell'articolo 1194 del codice civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso, alle maggiori spese di esazione e, successivamente, a fronte della linea capitale, indipendentemente all'imputazione difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Distributore per l'invio alle competenti Autorità) e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia prelevata in frode.

CVA Energie, con riferimento a POD disalimentabili, potrà in ogni caso richiedere l'interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. CVA Energie si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

In caso di risoluzione contrattuale, CVA Energie si riserva la facoltà di ricorrere al Sistema Indennitario per il recupero dell'eventuale credito maturato. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente "CMOR" (Sistema Indennitario), derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.

Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. L'indennizzo automatico è pari a:

- 20,00 (venti) Euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante CVA Energie non abbia garantito al Cliente alternativamente il rispetto del: a) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; b) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura;
- 30,00 (trenta) Euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

L'eventuale indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura.

15 Garanzia dei pagamenti

Il Cliente è tenuto a versare, all'atto della stipula del presente Contratto, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, maggiorato dell'interesse legale. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria, o della domiciliazione postale, o di altre forme di domiciliazione, o garanzia indicate dal Fornitore. L'ammontare del deposito cauzionale è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 12 del TIV. La fornitura non potrà essere sospesa per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare di cui sopra, o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Fornitore e comunque inferiore a un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo a un ciclo di fatturazione. In tal caso, il Fornitore provvederà a trattenere la somma versata e a fatturare l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito.

Nel caso in cui la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di CVA Energie per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituire per intero l'ammontare, che sarà addebitato nella fattura successiva.

L'ammontare delle garanzie prestate dal Cliente è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza impegnata ed in caso di variazioni disposte dall'ARERA o da diversa Autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Gli ammontari del deposito cauzionale saranno raddoppiati qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Cliente sia stato costituito in mora, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente non abbia versato il deposito cauzionale e l'esercizio della vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare della garanzia alle variazioni nel frattempo intervenute. In caso di mancato adeguamento, Nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto, il Fornitore potrà chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE.

CVA Energie S.r.l. a s.u.

ENERBALTEA

Sede legale:

Via Stazione 31
11024 Châtillon (AO)
Valle d'Aosta - Italia

N. VERDE: 800 019 090

Tel. +39 0166 823111

Fax +39 0165 647933

E-mail: maggiortutela@enerbaltea.it

PEC: maggiortutela@pec.cvaspa.it

web: www.enerbaltea.it



N° Reg. Imprese di Aosta / REA n° 62517 / Cod. fisc. e partita IVA 01032450072 / Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v.
Società a Responsabilità Limitata a Socio Unico
soggetta all'attività di direzione e coordinamento
ex art. 2497 c.c. della C.V.A. S.p.A. a s.u.

16 Forza Maggiore

Le Parti non saranno tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o comunque da qualsiasi causa eccezionale al di fuori del controllo delle stesse. Sono considerati casi di forza maggiore, in via esemplificativa e non esaustiva: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche Autorità che rendano a CVA Energie, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore), o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle Parti. Qualora un caso di forza maggiore o caso fortuito dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne darà comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore o caso fortuito.

La Parte, i cui obblighi siano stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte.

17 Garanzia della fornitura e gestione tecnica della fornitura – Esclusione di responsabilità di CVA Energie

CVA Energie garantisce al Cliente la fornitura dell'energia elettrica necessaria a soddisfare i suoi fabbisogni secondo le modalità pattuite nel presente Contratto. La fornitura è erogata con continuità dal Distributore e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti, per cause di obiettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzioni, riparazione dei guasti sulla rete elettrica, di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema elettrico (PESSE). Gli interventi di manutenzione programmata che comportino l'interruzione della fornitura saranno preannunciati dal Distributore al Cliente con congruo preavviso. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'ARERA, che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della erogazione dell'energia elettrica dovute a cause accidentali, a causa di forza maggiore di cui all'art. 14, o comunque non imputabili a CVA Energie, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. In nessun caso CVA Energie potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili al Distributore e/o all'impresa di trasporto. Gli aspetti tecnici concernenti la fornitura dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro-interruzioni, buchi di tensione ecc., afferiscono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente e TERNA S.p.A. e/o il Distributore e il Cliente riconosce l'impossibilità per CVA Energie di influire su detti aspetti tecnici della fornitura. Pertanto, tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione del presente Contratto.

Il Fornitore non risponde dei danni diretti, indiretti e consequenziali causati dall'energia a valle del Punto di Prelievo, ancorché originati a monte del punto medesimo. Le eventuali anomalie tecniche sopra indicate che dovessero verificarsi non daranno diritto al Cliente di risolvere il Contratto e/o chiedere risarcimenti per eventuali danni sofferti. Il Cliente si obbliga a tenere indenne CVA Energie e a manlevarla da ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

18 Informazioni, reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie

Il Cliente ha la possibilità di formulare richieste di informazione, utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. CVA Energie risponderà con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal Cliente.

Il Cliente può presentare reclami nei confronti di CVA Energie attinenti la fornitura attraverso il modulo appositamente predisposto, disponibile altresì sul sito internet www.enerbaltea.it e presso gli sportelli territoriali.

I reclami attinenti la fornitura e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a CVA Energie ai recapiti indicati in bolletta, nonché nel modulo reclami disponibile sul sito internet www.enerbaltea.it e presso gli sportelli commerciali.

Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del Cliente che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:

- Nome e cognome;
- Indirizzo di fornitura;
- Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta;
- Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso specifico energia elettrica);
- Codice identificativo del POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente;
- Breve descrizione dei fatti contestati.

Il Fornitore verificherà l'attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta, che verrà inviata al Cliente entro il termine stabilito dall'ARERA (TIQV).

Il Cliente, a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV, o in caso di risposta non soddisfacente, ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell'ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto, nel settore dell'energia elettrica, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT/MT). L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazione.energia.it.

In alternativa, il Cliente può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di Commercio, oppure può rivolgersi agli organismi ADR iscritti nell'elenco pubblicato sul sito web dell'ARERA.

L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Per maggiori informazioni, è possibile utilizzare l'indirizzo e-mail serviziocconciliazione@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654.

Le informazioni su come attivare la procedura di conciliazione sono disponibili anche sul sito www.enerbaltea.it o al numero verde 800 019090. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it.

19 Trattamento dei dati e riservatezza

Il Cliente conferma di avere ricevuto, unitamente al presente Contratto, l'informativa per il trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 (c.d. "GDPR") dal Fornitore in qualità di titolare del trattamento. Tale informativa, disponibile anche sul sito internet www.enerbaltea.it, nella sezione "privacy", contiene l'indicazione dei dati personali che vengono raccolti, delle finalità e modalità di trattamento e dei diritti che il Cliente può esercitare. Durante il periodo di durata del Contratto e per l'anno successivo alla data del recesso o risoluzione anticipata per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna Parte si impegna a non divulgare informazioni relative al Contratto stesso se non con espresso consenso dell'altra; ciò ad eccezione dei dati, delle informazioni e delle notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di osservare disposizioni normative e/o per eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi offerti del presente Contratto.

20 Registrazione del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, e s.m.i., il presente Contratto sarà registrato a tassa fissa e in caso d'uso. L'eventuale imposta di bollo sarà a carico del Cliente.

21 Applicazione automatica di clausole

Eventuali variazioni delle presenti condizioni contrattuali, migliorative dei diritti del Cliente, si applicheranno automaticamente al presente Contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in fattura ovvero con lettera separata. Qualora disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche Autorità o altri soggetti competenti richiedano modifiche alle clausole del Contratto o ai corrispettivi od oneri allo stesso applicabili, suscettibili di inserimento automatico, tali modifiche si inseriranno di diritto nel presente Contratto e saranno recepite e applicate con le decorrenze previste dai medesimi provvedimenti.

22 Cessione del Contratto

Il Fornitore potrà cedere il Contratto ad altra impresa autorizzata a svolgere l'attività prevista dal presente Contratto. In questo caso, resta inteso che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il Cliente, una volta perfezionata la cessione, di concordare nuove condizioni direttamente con la nuova società fornitrice. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente acconsente all'eventuale cessione del medesimo.

23 Foro Competente

Eventuali controversie in ordine all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente Contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di residenza o del domicilio elettivo del Cliente.

24 D.Lgs. 231/2001, Codice Etico e di Comportamento e MOG 231

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente dichiara di essere al corrente che CVA Energie rispetta i dettami del D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231 e sue s.m.i.. Il Cliente si impegna ad osservare quanto contenuto nel Codice Etico e di Comportamento nonché nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) adottati da CVA Energie e consultabili sul sito (<http://www.cvaspa.it/etica>) e fornito su richiesta in copia cartacea), astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al summenzionato decreto ed uniformando la propria condotta alle disposizioni ivi contenute, pena la risoluzione anticipata del Contratto ex art. 1456 del Codice Civile, fatti salvi in ogni caso i diritti di CVA Energie ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del Contratto ed a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso. In caso di violazione del citato Codice Etico e di Comportamento e/o del MOG 231 da parte del Cliente, e fatti salvi i predetti diritti, a CVA Energie è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto.

25 Clausole Finali

Il presente Contratto e gli allegati esprimono interamente la volontà delle Parti in ordine al rapporto contrattuale instaurato. Deve, pertanto, intendersi annullata e/o revocata ogni precedente pattuizione, accordo od intesa, verbale o scritta, eventualmente intercorsa tra le stesse ed avente ad oggetto il medesimo rapporto. La circostanza che una delle Parti non faccia in un qualsiasi momento valere i diritti a lei riconosciuti da una o più clausole del Contratto, non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né impedirà alla stessa di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza. Qualora una delle clausole del Contratto dovesse risultare invalida od inefficace, lo stesso continuerà ad avere piena e completa efficacia per la parte non inficiata da detta clausola, salvo che la stessa rivesta carattere essenziale o sia stata per una delle Parti motivo determinante per la conclusione del Contratto. Il Contratto non potrà essere modificato se non per iscritto, con dichiarazione sottoscritta dalle Parti successivamente alla sua conclusione.

Firma (del sottoscrittore) X _____